

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MAGNA CARTA NORD EST – NUOVA COMUNITA'

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata MAGNA CARTA NORD EST – NUOVA COMUNITA' (d'ora innanzi definita semplicemente "Associazione").

L'Associazione ha sede in Padova Via S. Marco 11/C.

Le attività dell'Associazione – comprese le adunanze degli organi associativi – potranno essere organizzate anche in luoghi fisici diversi dalla sede legale o attraverso modalità di relazione di tipo informatico (es. videoconferenze, forum informatici, e-learning, ecc).

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

L'Associazione è federata con la FONDAZIONE MAGNA CARTA con sede in Roma. I rapporti fra l'Associazione e la Fondazione sono regolati da un patto federativo sottoscritto contestualmente all'adozione del presente Statuto.

Il patto federativo può essere risolto in qualsiasi momento, anche ad iniziativa unilaterale di una delle Parti, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con lettera raccomandata.

ARTICOLO 3

FINALITA' – OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha carattere apolitico, aconfessionale, non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997, non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e promuovere la cultura, la tradizione e i valori di matrice europea e più in particolare si propone di promuovere e di diffondere i valori della tradizione nazionale, della sua matrice personalistica e della sua vocazione comunitaria, con particolare riguardo ai principii della sussidiarietà e dell'economia sociale di mercato e con speciale attenzione alla difesa della vita in tutti i suoi momenti e le sue condizioni e alla sua dimensione spirituale.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere, effettuare e pubblicare studi, ricerche, progetti su argomenti politici, economici, sociali ed etici coerenti con i suoi valori di riferimento;
- organizzare seminari, incontri, convegni, gruppi di lavoro, per dibattere i temi e definire le posizioni in relazione alle aree di interesse dell'Associazione medesima;
- promuovere ogni altra iniziativa utile a rendere conosciuti, apprezzati e praticati i valori in cui l'Associazione si riconosce;
- organizzare corsi di orientamento e di formazione politica, culturale e professionale.

L'Associazione potrà – nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate – richiedere contributi erogati dall'Unione Europea, Stato, Regioni, Enti locali ed altri Enti che si occupano di cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico – culturale e della loro promozione.

L'Associazione può affiliarsi, aderire e/o partecipare a enti od istituzioni, pubbliche e private, Fondazioni, ad altre Associazioni che abbiano finalità ritenute dal Consiglio Direttivo coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e potrà a sua volta affiliare Associazioni già costituite o che si vorranno costituire per creare un network liberale sul territorio meridionale con regolamento che sarà emanato dal Consiglio Direttivo.

Per tutte le attività espresse e per tutto ciò che risulterà necessario all'espletamento dei fini istituzionali, l'Associazione potrà raccogliere contributi e/o finanziamenti o anche sponsorizzazioni ad Enti Pubblici e Privati ed ai soci precisando che, in quest'ultimo caso le somme versate dai soci non saranno produttive di interessi.

Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- organizzare occasionalmente raccolte di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;
- ricevere contributi e finanziamenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7, D. Lgs. 30 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione; usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dalla Comunità Economica Europea.

L'Associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su settori e tematiche cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili, immobili ed immateriali che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dalle quote di adesione;
- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;
- dai lasciti, legati, donazioni e da ogni altra entrata.

ARTICOLO 5 SOCI

Sono soci dell'Associazione:

- **i soci fondatori;**
- **i soci ordinari;**
- **i soci sostenitori;**
- **i soci onorari.**

Sono **soci fondatori** le persone fisiche e giuridiche intervenute nella costituzione dell'Associazione.

Possono altresì assumere la qualifica di fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano all'accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'Associazione, nelle forme e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di fondatore è deliberata dal Consiglio Direttivo, ove non vi sia contrario avviso anche di un solo dei fondatori già presenti.

I soci fondatori, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, risultano parificati ai soci ordinari e ai soci sostenitori, se non nell'ipotesi di decisioni riguardanti la modifica statutaria o la chiusura dell'Associazione stessa. In tale eventualità devono essere previamente consultati (sempre se ne fanno ancora parte e a prescindere dal ruolo di cui sono in quel momento investiti), esprimendo un parere vincolante.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche provenienti dal mondo accademico, politico, culturale e dei media, con fama accademica ed eccellenza professionale che, condividendo i valori, le strategie e le iniziative dell'Associazione e accettando il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, mettono a disposizione dell'Associazione in modo gratuito le loro competenze partecipando alle sue attività e recandovi il loro contributo altamente qualificante.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che condividendo i valori, le strategie e le iniziative dell'Associazione e accettando il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, ne finanziano con le loro quote i programmi e le attività ovvero fungono da sponsor di specifiche iniziative dell'Associazione stessa e s'impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono **soci onorari** le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione a titolo gratuito per speciali meriti nei confronti dell'Associazione o nei campi oggetto dell'Associazione.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

ARTICOLO 6

La qualifica di socio, i relativi diritti, e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi. Il numero di soci è illimitato. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

I soci devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

I soci sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dall'Associazione.

Tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 7

La qualifica di socio si acquisisce previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo che delibera in merito all'ammissione e provvede alla relativa iscrizione in apposito registro.

ARTICOLO 8

Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale ammontare delle quote associative: le quote associative eventualmente dovute dai soci ordinari e dai soci fondatori saranno comunque inferiori a quelle richieste ai soci sostenitori. La mancata corresponsione della quota causa la sospensione dell'erogazione dei servizi e di eventuali vantaggi concessi ai soci per i primi tre mesi dopo la scadenza. In caso di mancato versamento della quota entro la data prevista, l'Associazione potrà procedere all'immediata esclusione da socio con conseguente cancellazione dal registro dei soci. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l'Associazione non sarà tenuta a comunicazione alcuna inerente l'esclusione da socio.

ARTICOLO 9

Il recesso dall'Associazione può avvenire per:

- dimissioni data dal socio o associato in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima;
- mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza;
- esclusione;
- ingiustificata assenza dell'Assemblea annuale per tre anni consecutivi;
- morte od estinzione giuridica del socio.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Esecutivo al Consiglio Direttivo per:

- comportamento contrario ai fini dell'Associazione;
- violazione del presente Statuto e dei suoi eventuali regolamenti di attuazione;
- altri gravi motivi che portino turbamento alla regolare attività dell'Associazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o

sostitutive della dichiarazione di fallimento.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l'esclusione.

L'esclusione e il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio.

ARTICOLO 10 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci, (o Consiglio Generale)
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Esecutivo, se istituito,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Segretario Generale,
- il Collegio dei Probiviri, se nominato,
- Il Revisore.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA (O CONSIGLIO GENERALE)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza); rappresenta l'universalità dei soci stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto; vincolando tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Nell'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 12

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando occorre, per la nomina dei consiglieri del Consiglio Direttivo e degli altri Organi ove previsto.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

ARTICOLO 13

Ogni Socio ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, con esclusione dei soci onorari ai quali è riservato unicamente il diritto d'intervento in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la delibera di modifica dello Statuto o di chiusura dell'Associazione è necessario che la maggioranza dei voti sia raggiunta anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori

ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'Assemblea.

Le votazioni nelle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti la votazione si potrà svolgere a scrutinio segreto.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni verranno affisse presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati.

ARTICOLO 15 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 9.

Il Consiglio è nominato per la metà dai soci ordinari e sostenitori, l'altra metà è designata dai soci fondatori a maggioranza e dura in carica cinque anni.

In sede di prima applicazione il Consiglio è nominato in sede di atto costitutivo, indicando anche le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale.

Successivamente il Consiglio elegge a maggioranza dei presenti, e comunque con maggioranza dei voti dei consiglieri nominati dai soci fondatori, tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale.

Le votazioni hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano. Se richiesto dalla maggioranza dei presenti la votazione si potrà svolgere a scrutinio segreto.

Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Presidente d'Onore, ove nominato. Ove egli non sia un Socio dell'Associazione è invitato al Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli, con delibera presa a maggioranza dei voti dei consiglieri rimasti e comunque con maggioranza dei voti dei consiglieri nominati dai soci fondatori. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute previa

autorizzazione del Consiglio Direttivo e con documentazione scritta.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione od, in sua assenza dal vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza mediante telegramma da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti, da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario dalla carica di consigliere.

Del Consiglio Direttivo fa parte nella qualità di invitato permanente il Presidente dei Probiviri, se nominato.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- 1) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- 2) convocare le assemblee;
- 3) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- 4) redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- 5) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- 6) acquistare ed alienare beni mobili e immobili;
- 7) contrarre mutui e prestare garanzie reali e personali, contrarre obbligazioni cambiarie;
- 8) accettare eredità e legati;
- 9) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- 10) stabilire l'ammontare delle quote associative dovute rispettivamente dai soci ordinari, dai soci fondatori e dai soci sostenitori per i singoli esercizi ;
- 11) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- 12) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

ARTICOLO 18 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è un organo ristretto costituito da 3 componenti e composto dal Presidente, dal Vice Presidente che lo coordina e lo convoca d'intesa con il Presidente e dal Segretario Generale. Si riunisce di solito una volta al mese e ad esso è demandata l'attività ordinaria dell'Associazione e tutto ciò che deciderà il Consiglio Direttivo.

Potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti gestendo appositi budget approvati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca direttamente o attraverso il Vice Presidente le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare la gestione ordinaria dell'Associazione, quali ad esempio l'organizzazione delle attività decise, la tenuta della contabilità e le operazioni bancarie, al Vice Presidente ed al Segretario Generale.

ARTICOLO 20 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una o più volte.

Al Vice Presidente possono essere delegate la gestione ordinaria dell'Associazione, quali ad esempio l'organizzazione delle attività decise, la tenuta della contabilità, le operazioni bancarie, la gestione di budget. Potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti gestendo appositi budget approvati.

ARTICOLO 21 PRESIDENTE D'ONORE

Il Presidente d'onore può essere designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e comunque con la maggioranza dei soci fondatori, previa designazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente d'Onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi

meriti nei settori in cui opera l'Associazione tanto in campo speculativo quanto operativo. Al Presidente d'Onore non competono poteri gestionali se non Socio dell'Associazione; egli è legittimato ad intervenire nelle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ai quali è sempre invitato a cura di chi convoca le riunioni, senza diritto di voto ove non rivesta la qualifica di Socio ma con facoltà di parola. Le riunioni degli Organi Collegiali gli sono preventivamente comunicate con le stesse modalità impiegate per i rispettivi componenti. La carica dura cinque anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 22 SEGRETARIO GENERALE

Al Segretario Generale può essere delegata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, la gestione ordinaria dell'Associazione, quali ad esempio l'organizzazione delle attività decise, le operazioni bancarie. Potrà avvalersi, sentito il Presidente ed il Vice Presidente Esecutivo, di collaboratori esterni esperti, gestendo appositi budget approvati dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo. La carica dura cinque anni ed è rinnovabile.

ARTICOLO 23 IL REVISORE

Il Revisore nominato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e comunque con la maggioranza dei soci fondatori, dura in carica tre anni, controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alla presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci resta in carica tre anni. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione. Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente secondo equità, in qualità di arbitro irrituale e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione e che non siano riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio intenda sottoporgli. Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi.

ARTICOLO 25 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, bilancio e programma, ed eventuali rendiconti separati, verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 26 SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 3 comma 190 delle legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 27

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Associazione
Magna Carta
nord est



Via San Marco n.11/c 35129 Padova
Tel. 049-8078743, Fax 049-8086949
e-mail: nordest@magna-carta.it